



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
C. 52 Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
Mail protocollo@comune.arizzano.vb.it PEC arizzano@pec.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 09-06-2021

OGGETTO : MODIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNE N. 3 DEL 14/04/2021
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021"

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **nove** del mese di **giugno**, alle ore **19:00**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato e recapitato in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Enrico CALDERONI	Sindaco	Presente
Umberto RAMONI	Consigliere	Presente
Carla ALBERTELLA	Consigliere	Presente
Alberto FIGHETTI	Consigliere	Presente
Rosanna PELOSI	Consigliere	Presente
Egidio CALLONI	Consigliere	Presente
Luisa CERUTTI	Consigliere	Presente
Simone CANTALUPI	Consigliere	Assente
Angelo MININI	Consigliere	Presente
Nicolò PIAZZONI	Consigliere	Assente
Donatello DI PALMA	Consigliere	Assente

Presenti 8 Assenti 3

Assume la presidenza il Sindaco **CALDERONI Enrico**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE **Marino dott.ssa Paola**.

Previa le formalità di legge e constatata la regolarità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/04/2021 con al quale sono state approvate le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021, nelle seguenti misure:

• aliquota di base:	0,86 per cento
• aliquota abitazione principale: (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,6 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: (ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un'attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta)	0,2 per cento
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario: ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	0,76 per cento

DATO ATTO che è stata stabilita l'aliquota dello 0,86 per cento per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali, per i quali è stata prevista l'aliquota dello 0,2 per cento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 25342 del 21/05/2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIV, a seguito della nostra pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale della nostra deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/04/2021, ha richiesto l'adozione dei provvedimenti modificativi alle aliquote IMU per l'anno 2021 per i seguenti rilievi:

- l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) dello 0,86 per cento non può trovare applicazione per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce), in quanto essa è superiore al limite massimo stabilito per tale tipologia di immobili dall'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ai sensi dell'art. 1, comma 750 della citata legge n. 160 del 2019, l'aliquota dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bi, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,1 per cento e i comuni hanno facoltà di ridurla sino all'azzeramento ma non di aumentarla;

RILEVATO che l'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede l'aliquota di base IMU per i fabbricati merce pari allo 0,1 per cento, che può essere diminuita fino all'azzeramento o aumentata fino allo 0,25 per cento;

TENUTO CONTO che allo stato attuale per l'anno corrente non risultano presenti sul territorio del Comune di Arizzano fabbricati rurali ad uso strumentale;

RITENUTO di provvedere alla modifica delle aliquote dell'IMU per l'anno 2021 oggetto di rilievo nel seguente modo:

• aliquota fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla vendita: (c.d. fabbricati merce)	0,1 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: (ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un'attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta)	0,0 per cento

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 che si riportano in calce al presente atto, a formarne parte integrale e sostanziale;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE ED APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021, nelle seguenti misure:

• aliquota di base:	0,86 per cento
• aliquota abitazione principale: (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,6 per cento

• aliquota fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla vendita: (c.d. fabbricati merce)	0,1 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: (ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un'attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta)	0,0 per cento
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario: ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	0,76 per cento

2) DI DARE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021 e, pertanto, relativamente agli acconti già corrisposti si procederà a conguaglio con la rata di dicembre 2021 tenuto conto delle aliquote come approvate con la presente deliberazione;

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, come indicato nella nota prot. n. 25342 del 21/05/2021, demandando al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti di competenza;

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante la necessità di coordinamento con l'approvazione delle nuove aliquote, immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
CALDERONI Enrico

IL CONSIGLIERE ANZIANO
RAMONI Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marino dott.ssa Paola




Pubblicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio di questo Comune il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

18 GIU 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marino dott.ssa Paola



Dalla Sede Municipale li _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

Si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica del Responsabile del servizio

Li, 09 GIU 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angela Giannuzzi



PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica del Responsabile del servizio

Li, 09-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Paola Marino



La presente è divenuta esecutiva in data 09-06-2021, in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marino dott.ssa Paola

